

Contributo assolto
L. 23.12.1999 n. 488

N. 114/15 REG.PROV.CAU.
N. 06151/2014 REG.RIC.

T.A.R. CAMPANIA
NAPOLI
UFFICIO COPIE
ENTRATI ASSOLTI CON
MARCHE SULLA RICHIESTA



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6151 del 2014, proposto da:

Alessi Andrea Francesco, Sperandeo Domenico, Sorrentino Antonio, Pugliese Nicola, Reina Romina Apola, Vignale Marina, Ferrara Maurizio, Silvio Myriam, Tondelli Alessia, Lanza Salvatore, Trunfio Domenico, Cerino Ivan, Parente Daniela, Musella Giovanna, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ri Francesco Stallone, Francesco Leone, Gabriele La Malfa Ribolla, Simona Fell e Claudia Caradonna ed elettivamente domiciliati presso la Segreteria del T.A.R. Campania in Napoli, piazza Municipio;

contro

- Università degli Studi di Napoli "Federico II", in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici ex lege domicilia

UFFICIO COPIE
IL FUNZIONARIO
E. 38, 70

in Napoli, via A. Diaz n. 11;

- Cineca - Consorzio Interuniversitario Calcolo Automatico, non costituito;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto rettorale dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" n.926 del 7 luglio 2014, con il quale è stato bandito il concorso per l'accesso a numero programmato per l'anno accademico 2014/2015 ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie;

- delle graduatorie di merito per l'ammissione ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie per l'anno accademico 2014/2015, approvate con decreto rettorale del 17 settembre 2014, nelle quali i ricorrenti risultano collocati oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessi ai corsi e dei successivi scorrimenti di graduatoria;

- dei verbali delle commissioni di concorso e di quelli delle sottocommissioni d'aula;

della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA, nella parte in cui risulta impresso il codice alfanumerico sotto il codice a barre;

- in quanto occorra, dei successivi bandi per la riapertura delle immatricolazioni ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie e delle correlative graduatorie;

- di ogni altro atto presupposto o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II";

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

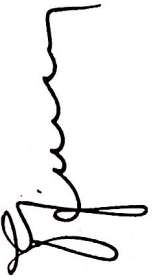
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 il dott. Francesco Guarracino e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto che la circostanza che i ricorrenti non abbiano ancora provveduto all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, la cui autorizzazione è stata da loro chiesta con istanza datata 11.12.2014 ed è stata loro concessa con provvedimento presidenziale in calce alla stessa, non precluda la decisione dell'incidente cautelare, in considerazione del fatto che la richiesta ammissione in sovrannumero dei ricorrenti ai corsi di laurea non recherebbe ai soggetti già ammessi un qualche effettivo pregiudizio, salva ogni valutazione per il giudizio di merito;

Considerato che, a fronte del rigoroso indirizzo interpretativo fatto proprio dal Giudice di appello sul rispetto del principio dell'anonimato e seguito, in subiecta materia, dalla maggioranza delle decisioni di primo grado (sebbene non senza eccezioni: cfr. TAR Sicilia, Catania, sez. III, n. 3051 del 21.11.2014), la domanda cautelare, assistita da un evidente sussistenza del periculum in mora,



vada accolta nei sensi di disporre l'immatricolazione in sovrannumero dei ricorrenti ai corsi di laurea per le Professioni sanitarie presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", senza pregiudizio e con espressa riserva dell'esito finale del giudizio di merito, bisognevole del necessario approfondimento delle questioni prospettate, per il quale si fissa sin d'ora la pubblica udienza indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), accoglie la domanda cautelare nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, dispone l'immatricolazione dei ricorrenti, in sovrannumero e con riserva, ai corsi di laurea per le Professioni sanitarie presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II". ---

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell'11 giugno 2015. ---

Compensa le spese della presente fase cautelare. ---

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente

Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore



L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il **16 GEN. 2015**

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DELLA CAMPANIA

E' copia conforme all'originale che si
ritiene al sensi di legge.

Sono fasciate

Cinque

Napoli, lì

23/01/2015



Carrese/Leone